



LA NUOVA AUTONOMIA DELLA GROENLANDIA

di

Francesco Duranti

*(Ricercatore di Diritto Pubblico comparato
– Università per Stranieri di Perugia)*

14 luglio 2010

Sommario: 1. Premessa. – 2. La posizione costituzionale della Groenlandia. – 3. Il nuovo statuto di autonomia. – 4. Il percorso istituzionale verso la definitiva indipendenza. – 5. Considerazioni conclusive.

1. *Premessa*

All'esito di un lungo e meditato percorso preparatorio, gestito consensualmente dalle autorità danesi e da quelle groenlandesi, conclusosi con lo svolgimento di un apposito *referendum* consultivo tenutosi in Groenlandia il 25 novembre 2008, è entrato in vigore il 21 giugno 2009 il nuovo statuto autonomico groenlandese, approvato in precedenza dal Parlamento danese con legge n. 473 del 12 giugno 2009.

Il nuovo statuto sostituisce integralmente quello del 1978 (in vigore dal maggio 1979) con lo scopo di attribuire d'ora innanzi alla Groenlandia un regime di autonomia molto più ampio rispetto a quello del passato, tale da determinare una nuova fase per questa esperienza autonoma nell'ambito dell'ordinamento costituzionale danese.

Il nuovo statuto prevede, inoltre, apposite disposizioni relative alla procedura istituzionale applicabile all'eventuale scelta della definitiva indipendenza della Groenlandia, che appaiono di particolare interesse in ottica comparativa.

2. La posizione costituzionale della Groenlandia

Alla Groenlandia sono attribuite da tempo condizioni di autonomia del tutto peculiari nell'ambito dell'ordinamento costituzionale danese¹.

Le ragioni di queste speciali condizioni di autonomia derivano da motivazioni di carattere storico, geografico, linguistico e culturale².

La Groenlandia – l'isola più estesa del globo – si trova, infatti, a grande distanza dal territorio metropolitano danese, mentre, dal punto di vista etnico e linguistico, i suoi abitanti appartengono in larghissima maggioranza all'etnia *Inuit* e parlano una lingua completamente differente da quella in larga parte comune alle altre popolazioni nordiche, sì come molto diverse sono le loro tradizioni culturali più caratteristiche, in parte anche derivanti dallo speciale contesto geografico e climatico tipico di questa singolare realtà insulare³.

Dal punto di vista storico, poi – per lungo tempo soggetta alla sovranità norvegese – con il Trattato di Kiel (1814) la Groenlandia passa (assieme alle Faroer ed all'Islanda) sotto la sovranità danese in qualità di «*dipendenza*» del Regno, ovvero mantiene lo *status* di colonia che aveva acquisito sin dal 1721, sì che non trova applicazione per questa parte del territorio la Costituzione liberale del 1849, non risultando estesi agli abitanti dell'isola i diritti e le libertà riconosciuti agli altri cittadini danesi, mentre il ruolo delle Assemblee locali assume carattere esclusivamente consultivo in favore dei rappresentanti del potere coloniale danese.

Con il secondo conflitto mondiale, però, lo scenario muta radicalmente: si sviluppano, infatti, ben presto relazioni economiche e commerciali sempre più intense con gli USA, al punto che nel corso del 1941 l'Ambasciatore danese a Washington conclude con il Governo statunitense un accordo in base al quale agli USA è consentito installare basi militari e metereologiche nella parte orientale ed in quella occidentale dell'isola.

¹ Sulle peculiarità costituzionali delle esperienze autonome di Groenlandia, Faroer ed Åland nelle forme di Stato nordiche, sia consentito il rinvio a F. DURANTI, *Gli ordinamenti costituzionali nordici. Profili di diritto pubblico comparato*, Torino, Giappichelli, 2009, 41-71.

² Per un quadro complessivo di riferimento, vd. N. LOUKACHEVA, *The Arctic Promise. Legal and Political Autonomy of Greenland and Nunavut*, Toronto, University of Toronto Press, 2007.

³ Sulla specificità della dimensione insulare nel diritto comparato, cfr., in particolare, T.E. FROSINI (cur.), *Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo*, Torino, Giappichelli, 2007.

Cessate temporaneamente le relazioni istituzionali con la Danimarca, la Groenlandia prova a sperimentare forme di più estesa autonomia politica, con l'elezione di Consigli Provinciali direttamente rappresentativi della popolazione locale.

Con la fine del secondo conflitto mondiale, la sovranità sull'isola torna, comunque, pienamente al Governo danese, ma la situazione è mutata, e non soltanto per fattori di carattere endogeno: la pressione sulla Danimarca da parte delle Nazioni Unite è, infatti, molto forte affinché cessi lo statuto coloniale della Groenlandia.

Ciò che in effetti avviene, di lì a poco, con l'entrata in vigore della nuova Costituzione danese del 1953, la quale, all'art. 1, solennemente dichiara la propria applicabilità ad «*ogni parte del Regno di Danimarca*», così determinando l'estensione anche alla Groenlandia di tutte le libertà ed i diritti fondamentali stabiliti nel testo costituzionale⁴.

La nuova Costituzione tiene, dunque, in considerazione la specialità insulare groenlandese, prevedendo espressamente l'elezione al Parlamento danese di due deputati eletti in Groenlandia (art. 28 Cost.), oltre a stabilire altre disposizioni specificamente riservate alla stessa entità territoriale.

L'autonomia groenlandese diviene effettiva, però, solo con il *Greenland Home Rule Act* (n. 577 del 29 novembre 1978), il quale entra in vigore l'1 maggio 1979, dopo lo svolgimento d'un apposito *referendum* consultivo che si tiene il 17 gennaio 1979 e che vede una larga maggioranza degli elettori (pari a circa il 70% degli aventi diritto al voto) a favore del nuovo assetto istituzionale.

L'elaborazione dello statuto d'autonomia, approvato con legge dal Parlamento danese, è, in ogni caso, preceduto (nel corso del 1975) dalla convocazione di una speciale Commissione sull'autonomia per la Groenlandia, a composizione mista paritaria con esponenti danesi e groenlandesi, la quale elabora concordemente la base normativa dell'atto di autonomia che il Parlamento (*Folketing*) si limita soltanto a recepire senza introdurre alcuna modifica.

La speciale posizione costituzionale della Groenlandia nell'ordinamento danese, è, dunque, stabilita, oltre che dalle disposizioni della Costituzione – la quale, tuttavia, non contiene alcuna norma espressa di garanzia costituzionale di detta autonomia⁵ – proprio dalle norme dello statuto autonomico.

⁴ J.A. JENSEN, *The Position of Greenland and the Faroe Islands within the Danish Realm*, in *European Public Law*, 2003, 172.

⁵ Nell'ambito delle disposizioni costituzionali che si occupano specificamente della Groenlandia, oltre a quella (art. 28), già vista, che riserva due seggi alla Groenlandia nei 179 seggi complessivi del *Folketing*, si segnalano quelle di cui all'art. 31, c. 5, che stabilisce la possibile adozione – con legge ordinaria – di disposizioni speciali per la rappresentanza in Parlamento della Groenlandia; l'art. 32, c. 5, che riserva alla legge ordinaria la facoltà di dettare «*norme speciali circa l'esecutorietà e la decadenza dei mandati parlamentari della Groenlandia*»; l'art.

Da questo punto di vista, pare opportuno rilevare che, seppur, come detto, non espressamente garantita dalla Costituzione, l'autonomia speciale della Groenlandia è, in ogni caso, ampiamente assicurata proprio dallo statuto autonomico, il quale si colloca in posizione superprimaria nel sistema delle fonti normative danesi, ovvero possiede una forza (attiva e passiva) superiore a quella delle legge ordinaria: pur in assenza di un livello normativo intermedio che si collochi tra la Costituzione e la legislazione di rango primario, infatti, lo statuto d'autonomia contiene significativamente – diversamente da quanto accade per la generalità delle altre leggi ordinarie – uno specifico Preambolo, il quale fa espresso riferimento: a) alla «*eccezionale*» posizione costituzionale della Groenlandia nel Regno di Danimarca, a causa di ragioni di carattere «*nazionale, culturale e geografico*»; b) al consenso espresso dall'Assemblea rappresentativa locale all'approvazione dell'autonomia speciale; e, infine, c) all'altrettanto espressa indicazione della capacità, da parte dello statuto, di regolare la «*posizione costituzionale*» della Groenlandia nell'ordinamento danese⁶.

Sì che ne risulta una qualificazione che può, appunto, definirsi superprimaria per ciò che concerne la legislazione introduttiva dello statuto d'autonomia, la quale garantisce ampiamente la Groenlandia da una possibile alterazione riduttiva dell'assetto autonomico da parte delle legislazione ordinaria unilaterale – ovvero adottata senza l'espresso consenso della Assemblea rappresentativa groenlandese – da parte delle autorità centrali danesi.

Sulla base dello statuto, alla Groenlandia è stata, dunque, attribuita una significativa autonomia, di natura politica, legislativa ed amministrativa.

Per ciò che concerne l'autonomia politica, lo statuto istituisce, innanzitutto, un Parlamento, eletto direttamente dai cittadini groenlandesi, ed un Governo, al quale sono rispettivamente attribuite la funzione legislativa e quella esecutiva nell'ambito delle materie di competenza riservate alle autorità autonome.

Lo statuto groenlandese detta, poi, una disciplina di riferimento per la forma di governo, in quanto prevede espressamente che è il Parlamento ad eleggere il Primo ministro e gli altri membri dell'esecutivo, oltre a stabilire direttamente in quattro anni la durata ordinaria della

42, c. 8, la quale rinvia alla legge ordinaria la disciplina del *referendum* popolare in Groenlandia; ed, infine, quella di cui all'art. 86, che parimenti riserva alla legge ordinaria la fissazione del requisito d'età per l'elezione dei consigli comunali e parrocchiali in Groenlandia. Esiste, infine, una specifica norma d'eccezione (art. 71, c. 3, ultimo inciso, Cost.), la quale consente un'espressa deroga – soltanto se la situazione locale groenlandese lo rende necessario – alla necessità di convalida dell'arresto da parte dell'Autorità giudiziaria entro le successive 24 ore dal provvedimento restrittivo della libertà personale. Per il testo in italiano della Costituzione danese, cfr. ora G. CERRINA FERONI, T.E. FROSINI, A. TORRE (cur.), *Codice delle Costituzioni*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2009, 51 ss.

⁶ Per ulteriori indicazioni sulla questione del rango normativo attribuito agli statuti d'autonomia nell'ordinamento costituzionale danese, sia ancora consentito il rinvio a F. DURANTI, *Gli ordinamenti costituzionali nordici*, cit., 50-51.

legislatura, pur rimettendo ad una legge autonoma la concreta definizione del sistema elettorale, dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo e per l'individuazione del numero dei membri dell'Assemblea, oltre che per la complessiva disciplina dei rapporti tra il legislativo e l'esecutivo.

La forma di governo parlamentare groenlandese è, perciò, il risultato del combinato disposto delle norme-quadro contenuto nello statuto ed in quelle stabilite, invece, direttamente in sede autonoma.

Nel corso del 1988 è stata, di conseguenza, approvata dal Parlamento groenlandese una legge sulla forma di governo, che ha introdotto le seguenti caratteristiche istituzionali: a) il Primo ministro e gli altri ministri sono eletti direttamente dal Parlamento e non v'è incompatibilità tra mandato parlamentare ed incarichi di governo; b) l'elezione del Primo ministro e dei ministri deve avvenire a maggioranza assoluta dei 31 componenti dell'Assemblea legislativa; c) il Presidente del Parlamento è eletto direttamente da parte dell'Assemblea; d) lo scioglimento anticipato del Parlamento è di esclusiva competenza del Primo ministro.

Per ciò che concerne l'autonomia legislativa ed amministrativa attribuita alla Groenlandia, il riparto delle competenze tra le autorità centrali e quelle groenlandesi è effettuato direttamente dallo statuto del 1978, secondo una elencazione di materie di esclusiva competenza locale allegata allo stesso, in virtù della quale le autorità autonome possono esercitare immediatamente le competenze legislative ed amministrative relative alle materie per le quali sono in grado di sostenere autonomamente tutti i costi e le spese ad esse connesse (principio dell'autosufficienza fiscale), mentre per le altre – ovvero per tutte quelle materie che non risultano finanziate autonomamente dalle autorità groenlandesi – permane la competenza delle autorità centrali danesi sino al momento nel quale le autorità autonome saranno in grado di autofinanziare le relative competenze legislative ed amministrative⁷.

Tutto ciò, comunque, nell'ambito del limite espresso del necessario rispetto dei vincoli internazionali derivanti dai Trattati e dagli accordi stipulati dal Regno di Danimarca.

3. Il nuovo statuto di autonomia

⁷ Per una disamina comparativa in ordine alle diverse tecniche di enumerazione delle competenze impiegate negli Stati a pluralismo territoriale, cfr. ora M. MAZZA, *Stati federali, regionali, unitari*, in G.F. FERRARI (cur.), *Atlante di Diritto pubblico comparato*, Torino, UTET, 2010, 142 ss.; e P. CARROZZA, *I rapporti centro-periferia: federalismi, regionalismi e autonomie*, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (cur.), *Diritto costituzionale comparato*, Roma-Bari, Laterza, 2009, 801 ss.

A distanza di circa venti anni dall'entrata in vigore dello statuto d'autonomia, dopo che le autorità groenlandesi hanno esercitato le competenze legislative ed amministrative sulla quasi totalità delle materie indicate nello statuto, il Governo groenlandese ha deciso di istituire, nel corso del 2000, una Commissione sull'autogoverno con lo scopo di verificare lo stato dei rapporti con le autorità centrali danesi e di fare eventuali proposte sull'adozione di nuove misure tendenti a favorire ulteriormente l'autonomia della Groenlandia.

Il Parlamento groenlandese, ricevuta la relazione della Commissione nel corso del 2003, ha presentato al Parlamento danese la proposta di istituire una Commissione mista paritaria, composta di politici ed esperti danesi e groenlandesi, con il dichiarato scopo di incrementare l'autonomia della Groenlandia.

Tale Commissione, istituita il 21 giugno 2004 grazie ad un accordo tra il Primo ministro danese e quello groenlandese, ha ricevuto il mandato di verificare, sulla base della *«immutata posizione costituzionale della Groenlandia nell'ambito del Regno di Danimarca»* ed in conformità con il *«diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese»*, la possibile estensione dei poteri concessi alle autorità autonome, anche in relazione alla eventuale necessità dell'adozione di uno statuto d'autonomia integralmente nuovo.

La Commissione sull'autogoverno della Groenlandia ha concluso i propri lavori nell'aprile 2008, presentando un'ampia relazione contenente la proposta per l'adozione di un nuovo statuto d'autonomia per la Groenlandia.

La proposta della Commissione è stata, quindi, sottoposta all'approvazione della popolazione groenlandese tramite un *referendum* consultivo, il quale, svoltosi il 25 novembre 2008, ha confermato, con una maggioranza di oltre i due terzi dei voti a favore, la piena adesione alla estensione dell'autonomia⁸.

Si è così giunti all'approvazione, da parte del Parlamento danese, del nuovo statuto autonomico (*Act on Greenland Self-Government*, n. 473 del 12 giugno 2009), entrato in vigore il 21 giugno 2009, che sostituisce integralmente lo statuto del 1978, abrogato, dunque, a trent'anni dalla sua entrata in vigore.

Le novità introdotte appaiono significative.

E' lo stesso Preambolo del nuovo statuto a mettere, innanzitutto, fine ad una antica disputa, chiarendo definitivamente che *«il popolo groenlandese è un popolo ai sensi del diritto internazionale, con il conseguente diritto all'autodeterminazione»* e che lo statuto è, di

⁸ I voti favorevoli alla proposta di estensione dell'autonomia sono stati – con una partecipazione al voto del 72% degli aventi diritto – pari al 75,5% dei votanti.

conseguenza, frutto dell'accordo del Governo danese con quello groenlandese in qualità di parti equivalenti.

Ma la novità di maggiore rilievo per l'autonomia groenlandese è contenuta nell'art. 1 del cap. I del nuovo statuto, laddove si prevede che le autorità autonome hanno la facoltà di istituire Corti di giustizia, alle quali è affidato l'esercizio del potere giudiziario in Groenlandia⁹.

L'attribuzione del potere giudiziario alle autorità autonome rappresenta, infatti, un profilo di particolare rilevanza in chiave comparativa, dal momento che, come noto, tale attribuzione suole ravvisarsi nelle sole esperienze federali, atteso che «per la sua stessa natura, il potere giudiziario e la funzione giurisdizionale male si prestano ad essere suddivisi tra gli enti territoriali che compongono gli Stati regionali»¹⁰.

Per ciò concerne il riparto delle competenze, poi, il nuovo statuto contiene un duplice criterio: a) da un lato, elenca espressamente tutta una nuova e significativa (una trentina circa) serie di materie che possono essere esercitate – previa la consueta condizione della piena autosufficienza fiscale – dalle autorità autonome, alle quali sole spetta decidere quando dare avvio alle relative competenze legislative ed amministrative (artt. 2 e 3, cap. II); b) d'altro canto, prevede uno specifico percorso consensuale attraverso il quale le materie non comprese nella lista di quelle trasferite, ma concernenti «*affari di esclusivo interesse per la Groenlandia*», possono essere successivamente attribuite, previo accordo tra il Governo danese e quello groenlandese, alle stesse autorità autonome (art. 4, cap. II)¹¹.

Altra questione di grande rilevanza disciplinata in maniera innovativa dal nuovo statuto è, inoltre, quella relativa alla disciplina dello sfruttamento delle risorse del sottosuolo, che ha dato luogo, in passato, ad alcune controversie tra le autorità locali e quelle centrali.

La nuova regolamentazione prevede ora che i proventi derivanti dalle risorse minerarie siano di diretta competenza delle autorità groenlandesi e che l'incremento erariale che ne deriva comporti una corrispondente diminuzione del gettito fiscale versato dalle autorità danesi in favore di quelle autonome, le quali hanno, dunque, la possibilità di finanziare in tal modo l'esercizio delle nuove competenze attribuite in via esclusiva (artt. 6, 7 e 8, cap. III).

⁹ La Corte Suprema rimane, tuttavia, l'organo giudiziario di ultima istanza del Regno. Sul sistema giudiziario groenlandese prima della riforma, cfr. P. WALSHØE, *The Judicial System in Greenland*, in B. DAHL, T. MELCHIOR, D. TAMM (cur.), *Danish Law in a European Perspective*, Copenhagen, Forlaget Thomson, 2002, 493 ss.

¹⁰ A. REPOSO, *Profili dello Stato autonomo. Federalismo e regionalismo*, Torino, Giappichelli, II ed., 2005, 67. Anche per M. VOLPI, *La classificazione delle forme di Stato*, in G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, *Diritto pubblico comparato*, Torino, Giappichelli, III ed., 2009, 258, l'attribuzione di competenze giurisdizionali alle autorità locali è, di norma, caratteristica delle sole forme di Stato propriamente federali.

¹¹ Secondo quello che viene indicato come “*agreement model*” nel rapporto della Commissione sull'autogoverno.

Il principio introdotto è, dunque, nel senso di incrementare progressivamente le risorse finanziarie a disposizione diretta ed esclusiva delle autorità groenlandesi, con lo scopo di favorire lo svolgimento effettivo delle competenze sulle nuove materie attribuite, attraverso una maggiore responsabilizzazione economica delle predette autorità locali¹².

Per ciò che concerne la disciplina dei rapporti internazionali, il nuovo statuto (al cap. IV) – premesso ovviamente che i poteri attribuiti alle autorità autonome non possono comportare alcuna limitazione alle competenze attribuite dalla Costituzione alle autorità centrali del Regno – riproduce integralmente, fatte salve alcune modifiche d'ordine linguistico, l'assetto contenuto in una recente legge approvata dal Parlamento danese (n. 577 del 24 giugno 2005, cd. «*Authorisation Act*»), in virtù della quale laddove le autorità autonome sono titolari di competenze legislative ed esecutive, in quel caso hanno pure la facoltà di negoziare e concludere direttamente accordi di diritto internazionale con altri Stati od organizzazioni internazionali o sovranazionali¹³.

Rimane inalterato anche il meccanismo procedurale volto a dirimere i conflitti di competenza tra le autorità centrali del Regno e quelle autonome: il cap. VI dello statuto continua, infatti, a prevedere la convocazione di un organo *ad hoc*, composto da due membri designati dal governo danese e da due membri indicati dall'esecutivo groenlandese, oltre a tre giudici della Corte Suprema, con il compito specifico di risolvere gli eventuali contrasti competenziali tra autorità centrali ed autorità locali.

Se i quattro membri di estrazione politica riescono a raggiungere tra di loro un accordo, la questione è definitivamente risolta; in caso contrario, la controversia è rimessa alla decisione esclusiva dei tre giudici della Corte Suprema (art. 3, cap. VI)¹⁴.

Il nuovo statuto, poi, si occupa della questione linguistica: sciogliendo un antico nodo, viene stabilito che il groenlandese diviene la lingua ufficiale del paese. Di conseguenza, cambiano pure i nomi ufficiali di Parlamento e Governo groenlandesi, i quali assumono ora la denominazione usata dalla lingua ufficiale del paese (rispettivamente *Inatsisartut* e *Naalakkersuisut*).

4. Il percorso istituzionale verso la definitiva indipendenza

¹² Le autorità groenlandesi hanno assunto parte delle responsabilità indicate dallo statuto in materia di sfruttamento delle risorse del sottosuolo a far data dall'1 gennaio 2010.

¹³ Sulla predetta disciplina, e, in generale, sulla specifica autonomia della Groenlandia nei rapporti internazionali e con la UE, cfr. ancora F. DURANTI, *Gli ordinamenti costituzionali nordici*, cit., 63-69.

¹⁴ Diversamente dal previgente statuto, però, è ora l'organo in questione – anziché il Governo centrale – a poter sospendere l'adozione della misura contestata sino alla definitiva risoluzione del conflitto competenziale (art. 3, cap. VI).

Un aspetto di particolare interesse del nuovo statuto è, infine, relativo alle disposizioni previste per giungere alla eventuale definitiva indipendenza della Groenlandia dalla Danimarca.

Il cap. VIII dello statuto si occupa, appunto, di stabilire un percorso istituzionale consensuale tra le parti, il quale sia, innanzitutto, compatibile con la Costituzione danese, ai sensi della quale «*senza il consenso del Parlamento, non si potrà dar luogo ad alcun atto che comporti un ampliamento o una diminuzione del territorio del Regno*» (art. 19).

Lo statuto, con una importante norma di principio, dispone espressamente che sulla decisione relativa all'indipendenza debba, in primo luogo, esprimersi direttamente il popolo groenlandese.

Se la consultazione popolare ha esito positivo, debbono, quindi, prendere avvio una serie di negoziati tra il Governo groenlandese e quello danese, i quali terminano con un accordo tra le parti che deve necessariamente essere soggetto all'approvazione del Parlamento groenlandese e, quindi, sottoposto a *referendum* in Groenlandia.

Segue, poi, in base al richiamato art. 19 Cost., la necessaria e definitiva approvazione da parte del Parlamento danese.

Come si premura, infine, di specificare lo statuto, l'indipendenza comporta, di conseguenza, la integrale sovranità groenlandese su tutto il territorio della Groenlandia e l'uscita del paese dal Regno di Danimarca.

5. Considerazioni conclusive

Con l'entrata in vigore del nuovo statuto, la speciale posizione della Groenlandia nell'ambito dell'ordinamento costituzionale danese si arricchisce di ulteriori e significativi elementi di autonomia.

L'attribuzione di numerose altre competenze esclusive e, soprattutto, la facoltà di istituire Corti di giustizia e, dunque, di esercitare in via autonoma il potere giudiziario, fanno della Groenlandia una realtà istituzionale ormai pienamente comparabile a quelle più avanzate, quanto al grado di autonomia riconosciuto, nell'ambito delle forme di Stato a pluralismo territoriale.

Dopo l'entrata in vigore del nuovo statuto sono rimaste, infatti, molto poche, a questo punto, le materie soggette alla competenza esclusiva delle autorità centrali danesi, tra le quali si

segnalano la Costituzione, la Corona, la giurisdizione della Corte Suprema, la politica estera e di sicurezza, la politica monetaria e il tasso di cambio, le norme sulla cittadinanza.

Da questo punto di vista, particolarmente significativa si mostra l'attribuzione in via esclusiva alle autorità groenlandesi della possibilità di sfruttamento delle ricche risorse del sottosuolo, con tutto ciò che ne consegue in termini di finanziamento autonomo delle nuove competenze legislative ed amministrative e di sviluppo economico complessivo della Groenlandia, sinora, al contrario, fortemente dipendente dagli ingenti sussidi statali erogati dalle autorità centrali del Regno.

Di interesse, infine, appare anche il percorso istituzionale che ha condotto al conseguimento della nuova ampia autonomia e, soprattutto, la procedura che è già stata disciplinata nello statuto quanto al conseguimento della futura indipendenza del paese: anche da ciò risulta pienamente confermato che il vero principio costituzionale regolatore del processo autonomo groenlandese è quello consensuale, risultando ogni nuovo sviluppo dell'autonomia speciale del territorio quale frutto dell'accordo espresso – sia nel metodo che nel merito – tra le autorità locali e quelle centrali, nel rispetto effettivo del diritto all'autodeterminazione dei popoli secondo quanto prevede il diritto internazionale.